



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA VI

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

1° aprile 2015

Presidenza: Piero FASSINO  
Alberto AVETTA

Il giorno 1 del mese di aprile duemilaquindici, alle ore 14.00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza del Sindaco Metropolitano Piero FASSINO e, per la restante parte, del Vice Sindaco Metropolitano Alberto AVETTA e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 27 marzo 2015 ed all'integrazione del 30 marzo 2015 recapitati nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri:  
Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Eugenio BUTTIERO - Mauro CARENA - Domenico CARRETTA - Lucia CENTILLO - Barbara Ingrid CERVETTI - Dimitri DE VITA - Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Marco MAROCCO - Claudio MARTANO - Roberto MONTA' - Michele PAOLINO - Andrea TRONZANO.

E' assente il Consigliere Cesare PIANASSO.

*(Omissis)*

**OGGETTO: Proroga della Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione dei servizi in regime di esenzione IVA fino al 31/12/2015.**

N. Protocollo: 7840/2015

Il **Sindaco Metropolitano** pone in discussione la deliberazione il cui testo è allegato al presente verbale sotto la lett. **A)** e dà la parola ai Consiglieri.

\* \* \* \* \*

*(Seguono:*

- *l'illustrazione del Sindaco Metropolitano il quale presenta ed illustra 3 emendamenti presentati dai Consiglieri De Vita e Marocco e dichiara che il 1° è accoglibile e il 2° ed il 3° non sono accoglibili;*
- *l'intervento del Consigliere De Vita;*
- *l'intervento del Sindaco Metropolitano;*

- *l'intervento del Sindaco Metropolitan;*
- *gli interventi dei Consiglieri Brizio e Marocco;*
- *le precisazioni del Sindaco Metropolitan;*

*per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente riportati)*

~ ~ ~ ~ ~

Il **Sindaco Metropolitan** pone ai voti l'emendamento, allegato al presente verbale sotto la lettera **B**):

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 17  
 Astenuti = 1 (Tronzano)  
 Votanti = 16

Favorevoli 16

(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Carretta - Centillo - Cervetti - De Vita - Fassino - Genisio - Griffa - Marocco - Martano - Montà)

**L'emendamento risulta approvato.**

~ ~ ~ ~ ~

Il **Sindaco Metropolitan** pone in votazione la deliberazione, comprensiva dell'emendamento testè approvato, e l'immediata esecutività della stessa, il cui oggetto è sottoriportato ed il cui testo è allegato sotto la lettera **C**):

**OGGETTO: Proroga della Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione dei servizi in regime di esenzione IVA fino al 31/12/2015.**

N. Protocollo: 7840/2015

La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 17  
 Astenuti = 1 (Tronzano)  
 Votanti = 16

Favorevoli 16

(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Carretta - Centillo - Cervetti - De Vita - Fassino - Genisio - Griffa - Marocco - Martano - Montà)

**La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.**

*(Omissis)*

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
F.to G. Formichella

Il Sindaco Metropolitan  
F.to P. Fassino

/ar

## **Proposta del Consiglio Metropolitanano**

*N. 17/2015*

**OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI AL CSI PIEMONTE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI IN REGIME DI ESENZIONE IVA FINO AL 31/12/2015.**

Prot. n. 7840/2015

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso che:

- con Decreto del Vicepresidente della Provincia n. 123 - 48672/2014 del 29/12/2014, ai sensi dell'art. 1, comma 14 della L. 56/2014, è stato approvato lo "Schema di Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA" (Allegato A), con scadenza al 31 marzo 2015;
- con determinazione del Dirigente del Servizio Sistema Informativo e Telecomunicazioni n. 23-48747/2014 del 29/12/2014 si è provveduto alla stipula della Convenzione ed all'impegno di spesa per i primi tre mesi dell'anno 2015;
- la Convenzione disciplina i rapporti generali tra la Città Metropolitana ed il CSI Piemonte, con particolare riferimento:
  - all'art. 7 comma 1 dello Statuto del CSI che stabilisce che i rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati, in conformità con il piano delle attività annuale, sono definiti in programmi attuativi o tramite apposite convenzioni o atti di affidamento che assicurano al CSI la remunerazione dei fattori di produzione;
  - all'articolo 7 comma 2 dello Statuto del CSI, per il quale ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle "finalità e compiti" del Consorzio, quali delineati dalla L.R. n. 48/75, dalla L.R. n. 13/78 e dall'art. 4 dello Statuto;
  - al terzo comma dell'art. 7 dello Statuto del CSI che stabilisce che: "I servizi e/o le forniture posti a disposizione degli Enti consorziati sono definiti, periodicamente, in un documento approvato dal Consiglio d'Amministrazione, in cui vengono definite le caratteristiche dei servizi da erogarsi, le modalità di richiesta da parte degli Enti consorziati, le modalità e le tempistiche di realizzazione, la quantificazione dei corrispettivi, e le modalità di rendicontazione dell'attività svolta";
- il CSI Piemonte è un Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, ha natura strumentale rispetto ai consorziati, il perseguimento dei cui interessi costituisce – con riferimento all'ambito di competenza – l'oggetto dell'attività consortile e pertanto il Consorzio, in ragione del conferimento operato dagli enti consorziati attraverso la sua costituzione, può agire anche quale ente direttamente incaricato ad operare per loro conto;

- data questa sua peculiare natura (i) i consorziati possono essere solo enti pubblici, (ii) i consorziati nominano direttamente i loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, (iii) e il Consorzio esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione unitaria, uniforme associata o semplificata delle funzioni e servizi a carattere istituzionale;
- in quanto amministrazione aggiudicatrice il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all'osservanza della disciplina delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisizione dei beni e dei servizi e lavori, di cui necessita per l'esecuzione della attività affidategli dagli enti consorziati;
- che i rapporti tra il CSI Piemonte e la Città Metropolitana di Torino si conformano alle regole proprie dell'"in house providing", soddisfacendo i requisiti fissati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

Preso atto che:

- per il riferimento del tradizionale affidamento "in house" può essere richiamata la sentenza n. 1181/2014 della V Sezione del Consiglio di Stato, che costituisce sul tema un esaustivo punto d'arrivo dal momento che richiama innumerevoli e rilevanti precedenti che si sono occupati della questione definitoria ed afferma, essa stessa, i contenuti del *controllo analogo* così come ripetutamente affermati sia dalla giurisprudenza comunitaria sia da quella interna al nostro ordinamento, *affermando* che si tratta di un controllo "*configurato in termini più intensi rispetto ai consueti controlli societari, quale attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività, riferita a tutti gli atti di gestione (stra)ordinaria e agli aspetti che l'ente concedente ritiene opportuni di quella ordinaria*";
- al fine di poter configurare un effettivo controllo analogo, e quindi un legittimo affidamento in house, può così riassumersi la situazione attuale:
  - l'ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale, il controllo analogo è un controllo non di matrice civilistica, assimilabile al controllo esercitato da una maggioranza assembleare, bensì è un controllo di tipo amministrativo;
  - una società è definibile come in house nella misura in cui, al di là della formale separazione giuridica fra società e socio, non vi è in concreto una effettiva e sostanziale separazione fra i due centri decisionali;
  - i titolari degli organi sociali sono parte di un rapporto di servizio con l'amministrazione (o le amministrazioni) socia;
  - l'impresa non deve aver acquistato una vocazione commerciale che rende precario il controllo da parte dell'ente pubblico;
  - le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante. In particolare, la società affidataria deve essere assoggettata ad un controllo che consente alla "mano pubblica" di condizionare le decisioni. Deve trattarsi, in particolare, di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni importanti della società (vedi anche Cass. Civ., s.u., 25 novembre 2013 n. 26283);
  - gli organi della società in house, sono assoggettati a vincoli gerarchici facenti capo alla pubblica amministrazione, non possono essere considerati come investiti di un mero incarico di diritto privato instaurato con la medesima società;
  - è dato pacifico in giurisprudenza, infine, che il controllo debba essere esercitato non solo in forma propulsiva ma anche attraverso l'esercizio - in chiave preventiva - di poteri inibitori, volti a disinnescare iniziative o decisioni contrastanti con gli interessi dell'ente pubblico partecipante direttamente interessato al servizio.

- nel complesso panorama nazionale della disciplina dell'*in house providing* sono intervenute rilevanti novità con riferimento alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. Nei rispettivi artt. 17 (direttiva 2014/23/UE), 12 (direttiva 2014/24/UE) e 28 (direttiva 2014/25/UE);
- in tali direttive il legislatore comunitario introduce una nuova disciplina che regola in maniera innovativa il fenomeno dell'*in house providing*, in taluni casi ampliando il novero dei soggetti che possono essere ricondotti a questo istituto giuridico;
- provvede, per la prima volta, alla tipizzazione normativa della fattispecie, con la previsione specifica delle articolate ipotesi in cui la direttiva europea consente che i principi valevoli per l'affidamento concorrenziale mediante gara possano non trovare diretta applicazione;
- tali requisiti sono i seguenti:
  - a) *l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;*
  - b) *oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e*
  - c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;*
- per quanto di interesse nel caso specifico, le direttive si preoccupano, inoltre, di fare chiarezza in merito all'esercizio congiunto del controllo analogo, prevedendosi espressamente anche tale ipotesi quale fattispecie rilevante, congiuntamente agli ulteriori presupposti dell'*in house providing*, al fine di poter esimere l'amministrazione aggiudicatrice dall'applicazione delle regole delle direttive che imporrebbero l'affidamento mediante gara pubblica, prevedendo che anche il "controllo congiunto" può essere ritenuto un "controllo analogo" nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:
  - i) *gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;*
  - ii) *tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*
  - iii) *la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti";*

Preso atto che tali disposizioni, previste all'art. 12 della direttiva sugli appalti pubblici, risulterebbero direttamente applicabili dal momento dell'entrata in vigore della stessa, senza la necessità di attendere l'adeguamento della legislazione nazionale (cfr. parere n. 298/2015 del 30 gennaio 2015 del Consiglio di Stato);

Rilevato che tali disposizioni unite ai criteri propri delle direttive europee che ampliano, di fatto, il ricorso al modello dell'affidamento in house, risultano ricorrere nel caso in esame;

Ritenuto pertanto che la Città Metropolitana di Torino, in quanto ente consorziato al CSI con diritto di nomina di un rappresentante nel Consiglio di amministrazione, possa procedere all'affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell'oggetto consortile;

Dato atto che:

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 131-5870/2010 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine all'applicazione della nuova normativa IVA sulle prestazioni rese dal CSI Piemonte", esecutiva ai sensi di legge, la Provincia ha accettato e poi annualmente confermato, l'adesione al regime di esenzione IVA che, avviato nell'anno 2010, ha consentito un sensibile risparmio complessivo negli anni successivi;
- in particolare l'applicazione della nuova normativa sull'esenzione IVA determina alcuni rilevanti impatti a livello organizzativo, amministrativo e contabile che possono essere così riassunti:
  - a) l'accollo specifico, per tutti i servizi resi, di tutti i costi di realizzazione, con particolare riguardo ai costi generali ed ai costi di struttura (quali spese generali, oneri diversi di gestione, ammortamenti, oneri finanziari, imposte e tasse ecc...), oltre alla maggiorazione dei costi esterni imputabile all'IVA che diviene indetraibile;
  - b) la mancata determinazione ex-ante della spesa complessiva sostenuta per la fruizione dei servizi, con conseguenza del venir meno della contrattazione "a corpo" e identificazione delle modalità di conguaglio (positivo/negativo) necessario al rispetto della condizione per cui i corrispettivi dovuti al Consorzio non possono superare i costi imputabili alle prestazioni di servizi ricevute;
  - c) la definizione delle modalità per la gestione del rendiconto e del relativo conguaglio;

Atteso che, quale effetto del regime di esenzione IVA:

- il CSI Piemonte predispone attualmente le PTE (Proposte tecnico economiche) utilizzando un "cost model"; tale modello, sulla base della struttura costi e dei valori di budget del Consorzio, applica driver in percentuale, desunti dal modello di contabilità industriale, per stimare la quota parte di costi indiretti e generali che la singola PTE deve contribuire a coprire;
- nel corso dell'attività, CSI Piemonte produce delle rendicontazioni di spesa che segnalano, per ciascuna attività, eventuali scostamenti rispetto all'obiettivo di spesa programmato, con il fine di individuare le eventuali azioni correttive necessarie ad annullare o limitare lo scostamento della rilevazione nel periodo successivo;
- in relazione alle analisi delle cause, lo scostamento può essere determinato da costi sui quali l'ufficio può intervenire direttamente, anche se spesso solo in misura parziale (es. utilizzo di figure professionali), oppure da costi che non sono direttamente controllabili (es. costi generali) i quali, nella logica del controllo "in house", devono essere segnalati al Consiglio di Amministrazione del CSI Piemonte;
- la Convenzione (in particolare gli artt. 9 e 10) individua le modalità di rendicontazione e di conguaglio, comuni a tutti gli Enti consorziati;

Visti:

- la recente disposizione contenuta nel comma 553 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), ai sensi della quale "A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza

*pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato”;*

- l'art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo n. 82/2005) ai sensi del quale *“le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:*

- a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;*
- b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;*
- c) software libero o a codice sorgente aperto;*
- d) software fruibile in modalità cloud computing;*
- e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;*
- f) software combinazione delle precedenti soluzioni.*

*1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:*

- a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;*
- b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;*
- c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.*

*1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto”;*

- il mutato quadro all'interno del quale collocare le attività ICT che è quello complessivo delineato dall'Agenda digitale italiana che, a partire dall'Agenda Digitale Europea, ha individuato una strategia paese, attraverso l'individuazione di specifiche priorità e ambiti operativi tra i quali: Infrastrutture e sicurezza (Cloud computing, Posta Elettronica Certificata, razionalizzazione CED, continuità operativa, Banda larga e ultralarga), identità digitali, dati pubblici e condivisione (Dati territoriali, Accesso e fruibilità dei dati, Open data. Condivisione e riuso software), amministrazione digitale (Gestione procedimenti amministrativi, Conservazione, Pagamenti elettronici, Fatturazione elettronica, Sanità digitale, Accessibilità, Usabilità, Giustizia digitale);

Preso atto che, all'interno di tale contesto, la Giunta Provinciale, con deliberazione 754/39448-2014 del 18/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha ritenuto necessario, insieme alla Regione Piemonte ed alla Città di Torino, attivare un servizio di benchmarking e di indagine circa la confrontabilità, la congruità economica, l'andamento dei livelli e della qualità dei servizi erogati dal CSI Piemonte rapportati alle necessità dell'Ente rispetto ad altri fornitori erogatori di medesimo o analogo servizio, operanti sul mercato, in modo da procedere alla rilevazione del posizionamento

del Consorzio stesso rispetto agli standard di mercato dei servizi erogati, in termini di qualità e di costo complessivo, al fine di:

- valutare che l'applicazione delle strategie ICT sia in linea con la visione strategica dell'Amministrazione;
- valutare prezzo e performance dei servizi offerti rispetto ai valori di mercato di imprese paragonabili per dimensioni e scopo (in particolare pubbliche amministrazioni con dimensione territoriale e numero dipendenti paragonabili);
- verificare che l'impianto dei servizi e i livelli di servizio siano in linea con quelli di altre analoghe realtà;
- raffrontare le performance attuali con i livelli di servizio stabiliti, verificando che i servizi siano offerti con il migliore rapporto qualità/costo;

Preso atto che l'attività di benchmarking si concluderà, presumibilmente, nella seconda metà dell'anno 2015 e avrà ad oggetto i servizi attualmente erogati dal CSI Piemonte;

Considerato che gli esiti di detto benchmarking saranno un elemento fondamentale per l'esercizio delle attività di confronto sui livelli di servizio e l'efficienza di cui all'art. 1 c. 4 della bozza di convenzione allegata, nonché strumento per un'eventuale revisione dei costi e della loro modalità di esposizione;

Dato atto che l'art. 22 della presente Convenzione prevede che essa possa "essere integrata e modificata su richiesta delle Parti e previo accordo tra le stesse";

Ribadendo i principi e le disposizioni generali già previste nella citata Convenzione ed in particolare la centralità dell'attività di programmazione, indirizzo e controllo del Sindaco metropolitano che deve necessariamente riguardare le attività affidate a CSI Piemonte, rinviando a ulteriori disposizioni relative al controllo analogo le eventuali ulteriori prescrizioni relative alle modalità di esercizio del controllo analogo stesso;

Considerato infatti che, a fronte delle disposizioni in tema di razionalizzazione della spesa pubblica e dell'attività di benchmarking in corso, è stato inserito, nello schema di Convenzione, l'art. 7 comma 2 ai sensi del quale: *"Nel rispetto della Legge n. 135/12 del 7 agosto 2012 e s.m.i., i prezzi e le stime economiche a preventivo, esposte per i servizi di cui alla presente Convenzione non devono essere superiori, a parità di servizi offerti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza regionali e devono essere comunque allineati ai prezzi di mercato come previsto dal comma 553, art. 1, Legge 147/2013 (Legge di Stabilità). Il confronto tra i preventivi esposti ed i prezzi di mercato dovrà avvenire a parità di condizioni, tenendo conto altresì del regime fiscale applicato. In caso di disallineamento tra il preventivo esposto dal CSI ed i prezzi di mercato, il CSI si impegna sin d'ora ad intraprendere azioni correttive finalizzate ad adeguare le stime economiche con quelle di riferimento"*;

Dato atto che:

- l'individuazione delle funzioni che dovranno essere svolte dalla Città Metropolitana è attualmente in corso di definizione, poiché oltre a quelle fondamentali indicate direttamente dalla Legge suddetta, l'art.1, comma 91, della stessa prevede che "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le Regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.";
- a tal fine, con deliberazione della Giunta Regionale n.2-406/13.10.2014, è stato costituito l'Osservatorio regionale in materia di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi agli

enti locali, in attuazione e nel rispetto dell'accordo sottoscritto in sede di Conferenza unificata in data 11.09.2014;

- è stata avviata da parte della Regione l'attività volta alla mappatura dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni (fondamentali e non) attualmente svolte dall'ente;
- in tale contesto, all'individuazione delle funzioni e risorse attribuite è strettamente correlata la configurazione organizzativa dell'ente;

Verificato pertanto che le determinazioni future richiedano un periodo di tempo idoneo a consentire un compiuto esame della questione, tra l'altro caratterizzata, come sopra delineato, da un'elevata incertezza e nel contesto di una marcata riduzione della attuale dotazione organica;

Ritenuto opportuno sulla base delle valutazioni sopra espresse, in ragione delle circostanze sopra richiamate, di prorogare la Convenzione con il CSI Piemonte le attività di gestione del sistema informativo solo fino al 31 dicembre 2015, assicurando i servizi essenziali necessari al funzionamento della struttura, salvo verificare, in funzione del nuovo assetto della città metropolitana, l'andamento dei servizi e dei costi ed individuare nuovi ed ulteriori indirizzi;

Preso atto che la definizione delle singole attività, dei servizi da acquisire dal CSI Piemonte e la copertura finanziaria degli stessi, sarà oggetto di successivi provvedimenti, tenuto conto del quadro ancora estremamente incerto sia per quanto attiene le funzioni, sia per quanto attiene la disponibilità finanziaria, fermo restando che la proroga della presente Convenzione non comporta alcun impegno finanziario diretto da parte della Città Metropolitana;

Preso atto

- che la natura in house dei rapporti con CSI Piemonte rende sostanzialmente incongruente un sistema sanzionatorio basato esclusivamente su penali monetarie, data la coincidenza tra soggetto sanzionatore e consorziato che finisce per trasformare il pagamento delle sanzioni in una mera partita di giro;
- che la proprietà interamente pubblica del CSI Piemonte comporta una piena coincidenza tra proprietà e controllo per effetto della quale le conseguenze di qualunque discrasia sul terreno del conseguimento sia degli standard quali-quantitativi, sia degli obiettivi di efficienza e di economicità assegnati Consorzio finiscono comunque per gravare sull'ente locale;

Ritenuto pertanto opportuno, ai fini della coerenza del sistema di incentivazione e del controllo dei servizi erogati, che la remunerazione variabile del personale del CSI Piemonte sia collegata al raggiungimento degli obiettivi individuati dai principali consorziati e collegati ai servizi resi, come da art. 12 della Convenzione;

Ravvisato che l'AVCP con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 avente ad oggetto "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ribadisce la non necessarietà degli adempimenti nell'ipotesi in cui l'affidamento sia qualificabile come affidamento in house;

Dato atto che la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007, come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio;

Riconosciuta la necessità di provvedere in tempi brevi alla formalizzazione degli atti conseguenti al presente provvedimento;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, così come modificato dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

### **DELIBERA**

1. di prorogare, per le ragioni in premessa indicate, la “Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” fino al 31 dicembre 2015, convenzione che si allega sotto la lettera A) e che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che, dal 1 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1 comma 47 della Legge 56/2014 la Città metropolitana è succeduta a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi alla Provincia di Torino;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

\* \* \* \* \*

## **CONVENZIONE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI AL CSI-PIEMONTE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN REGIME DI ESENZIONE IVA**

**Tra**

La Città Metropolitana di Torino con sede in Torino, C.so Inghilterra - 7 (C.F. 01907990012), in persona \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_ (nel seguito \_\_\_\_\_)

**e**

Il CSI-Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino Corso Unione Sovietica - 216 (C.F. 01995120019), in persona \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Torino presso la sede del Consorzio, (nel seguito CSI)

### **PREMESSO CHE**

- il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di “mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa” (art. 3 L.R. n. 48/75);
- il CSI è un Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico e costituisce ente strumentale, nonché struttura in house, degli enti consorziati, i cui interessi costituiscono le funzioni – con riferimento all’ambito di competenza – oggetto dell’attività consortile;
- il CSI, in ragione del conferimento operato dagli enti consorziati attraverso la sua costituzione, agisce quale ente direttamente incaricato ad operare in loro vece;
- il CSI, con Verbale di Assemblea Straordinaria di cui all’atto rogito notaio Sicignano Rep. n. 37597/15392 registrato a Torino in data 16/06/2005 al n. 5103 ha deliberato la modifica all’articolo 1 comma 2 dello Statuto del CSI, consistente nella proroga della durata del Consorzio fino al 31 dicembre 2105;
- lo Statuto del CSI definisce agli artt. 4, 5 e 7 le finalità, le attività istituzionali e i rapporti tra CSI e gli Enti Consorziati;
- in particolare lo Statuto del CSI all’art. 4 comma 2 lettera a) stabilisce che il CSI progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili;
- il CSI è ente strumentale di tutti i consorziati, in quanto: (i) i consorziati possono essere solo enti pubblici, enti strumentali interamente pubblici – entrambi anche in forma associata – e le società a totale partecipazione pubblica (ii) i consorziati nominano direttamente i loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, (iii) l’art. 5, comma 2, dello Statuto prevede che il consorzio eserciti le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione unitaria, uniforme, associata o semplificata delle funzioni e servizi a carattere istituzionale;
- l’art. 7 comma 1 dello Statuto del CSI stabilisce che i rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati, in conformità con il piano annuale delle attività, sono definiti in programmi attuativi o tramite apposite convenzioni o atti di affidamento che assicurano al CSI la remunerazione dei fattori di produzione;
- ai sensi dell’articolo 7 comma 2 dello Statuto del CSI, ciascun Ente consorziato può

richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle “finalità e compiti” del Consorzio, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 15.3.1978 n. 13 e dall’art. 4 dello Statuto;

- il terzo comma dell’art. 7 dello Statuto del CSI stabilisce che: “I servizi e/o le forniture posti a disposizione degli Enti consorziati sono definiti, periodicamente, in un documento approvato dal Consiglio d’Amministrazione, in cui vengono definite le caratteristiche dei servizi da erogarsi, le modalità di richiesta da parte degli Enti consorziati, le modalità e le tempistiche di realizzazione, la quantificazione dei corrispettivi, e le modalità di rendicontazione dell’attività svolta”;
- in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all’osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l’acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l’esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziati, incluso l’obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi;
- La Città Metropolitana è Ente consorziato sostenitore del CSI e dunque può procedere – anche in ragione di quanto sopra - all’affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell’oggetto consortile e di quanto previsto dallo Statuto, ovvero nel rispetto delle funzioni strumentali del Consorzio come quivi riconosciute e richiamate;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” è entrata in vigore l’8 aprile 2014;
- l’art. 10 del D.P.R. 633/1972 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e individua le operazioni esenti IVA;
- la Legge Finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 261, lett. b, e 262) ha introdotto modifiche normative in materia di revisione del regime di esenzione delle prestazioni rese tra soggetti collegati che svolgono attività esenti;
- l’art. 82, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 133 del 2008 ha dato completa attuazione alle modifiche normative di cui al punto precedente;
- l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 23/E del 8 maggio 2009 ha definito al punto 2 il Regime di esenzione delle prestazioni rese dai consorzi costituiti tra soggetti che non hanno diritto alla detrazione (art. 10, secondo comma, DPR n. 633 del 1972);
- l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 5/E del 17 febbraio 2011 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci (art. 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972);
- La Provincia ed il CSI in data 28.01.2009 hanno sottoscritto la “*Convenzione tra la Provincia di Torino e il CSI-Piemonte per la gestione e lo sviluppo del sistema informativo e delle telecomunicazioni della Provincia di Torino*” (valida per il periodo 01.01.2009-31.12.2014), integrata e modificata in data 29.03.2010 dal “*Foglio di Patti e Condizioni transitorie per l’introduzione del regime di esenzione IVA nelle prestazioni di servizio erogate dal CSI-Piemonte, per l’anno 2010 nell’ambito della Convenzione per la gestione e lo sviluppo del sistema informativo e delle telecomunicazioni per il periodo 2009/2014*”, successivamente esteso sino al 31.12.2014 (Delib n. 1451-45242/2010 del 21/12/2010 e nota CSI Prot. n. 14036 del 08.06.2012);
- il Consiglio di Amministrazione del CSI, coerentemente a quanto indicato all’art. 7 comma 3 dello Statuto, approva periodicamente il Catalogo dei Servizi del CSI;
- La Città Metropolitana con note prot. n. 38055/2015 del 13/03/2015 ha presentato dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell’applicazione del regime di esenzione IVA nel corso dell’anno 2015;
- il dettaglio dei servizi oggetto della presente Convenzione è contenuto negli Allegati Tecnici che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;

- le modifiche disposte con legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” comportano, a far data dal 1° gennaio 2015, una modifica radicale del governo territoriale dell’Italia e, per quanto concerne la Provincia di Torino, il subentro della Città Metropolitana alla provincia omonima e la conseguente successione ad essa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, nonché l’esercizio delle funzioni della medesima. La legge 56/2014 prevede tra l’altro che fino al 31/12/2014 il presidente della Provincia e la Giunta Provinciale restino in carica per l’ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili, mentre le funzioni del Consiglio Provinciale vengono svolte dal presidente della Provincia (art. 1, comma 14).
- con Decreto del Vicepresidente della Provincia (ai sensi dell’art. 1, comma 14 della L. 56/2014), n. 123 - 48672/2014 del 29/12/2014 è stato approvato il presente Atto per il periodo 01/01/2015-31/03/2015;
- Con deliberazione del Consiglio metropolitano n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il presente Atto è stato prorogato fino al 31/12/2015.

**Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:**

*PARTE PRIMA*  
*DISPOSIZIONI GENERALI*

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 1 Programmazione, indirizzi, impegni e controlli**

1. La Città Metropolitana, coerentemente con quanto indicato in premessa, riconosce il CSI quale proprio ente in house e strumentale per la gestione dei propri sistemi informativi, in coerenza con le funzioni strumentali riconosciutegli ed attribuitegli all’atto di consorzio ovvero con la presente Convenzione, nonché in coerenza con le funzioni strumentali riconosciute nella legge costitutiva nonché nel suo Statuto, qui integralmente richiamate e fatte proprie con riferimento alle funzioni strumentali ivi richiamate;
2. La Città Metropolitana, coerentemente con quanto sopra indicato, oltre ad esercitare il controllo analogo sul Consorzio, con riferimento alla governance consortile, nei modi previsti nel relativo Statuto, si impegna altresì all’esercizio di detto controllo mediante gli specifici strumenti di verifica e monitoraggio dei servizi così acquisiti, come di seguito precisati.
3. La Città Metropolitana riconosce altresì che il Patto Consortile che lo lega al CSI, unitamente agli altri soggetti consorziati, rappresenta la volontà di mettere a fattor comune un interesse condiviso ovvero l’obiettivo di innovazione tecnologica ed organizzativa che la stessa persegue così da ottenere vantaggi in termini economici e realizzativi per se e per gli altri Enti consorziati; in particolare, la Città Metropolitana riconosce al Consorzio il valore aggiunto, intrinseco alla propria natura, funzione e ruolo, di gestione evoluta di sistemi informativi complessi, con modalità tali da garantire economie di scale, efficienze e efficacia operativa non altrimenti raggiungibili;
4. La Città Metropolitana si impegna quindi, anche mediante il corretto esercizio del potere di controllo analogo che gli spetta, alla partecipazione fattiva delle funzioni di indirizzo e controllo per favorire la crescita e la valorizzazione del CSI quale Ente al servizio proprio e di tutti gli enti consorziati.
5. La Città Metropolitana definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo sulla gestione di CSI, come anche di seguito precisato, relativamente alle attività affidate, stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell’organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, promuovendo l’analisi dei costi, del rendimento della gestione e delle decisioni organizzative del servizio reso. La Città Metropolitana esercita il controllo sull’attuazione degli affidamenti conferiti a CSI e valuta gli effetti della gestione delle attività al fine di verificare il

raggiungimento dei risultati previsti. Il CSI, si impegna a sua volta a coinvolgere adeguatamente la Città Metropolitana nelle attività alla stessa destinate, assicurando la massima trasparenza e condivisione.

6. A tal fine, la Città Metropolitana adotta, periodicamente, delle procedure atte a confrontare il livello del servizio effettivamente reso, l'efficienza, nonché il grado di soddisfazione del servizio con entità comparabili con il contesto organizzativo e tecnologico in cui la Convenzione Quadro si colloca. L'analisi potrà avvenire attraverso tecniche di benchmarking (tecniche di analisi delle caratteristiche dei servizi erogati da comparare con servizi analoghi erogati da Fornitori a Clienti con caratteristiche analoghe) e di customer satisfaction (analisi dei livelli di soddisfazione degli utenti rispetto al servizio erogato con l'obiettivo di verificare il grado di corrispondenza tra servizio erogato a favore dell'Utente, nonché di identificare possibili aree di miglioramento ovvero di integrazione), o altre modalità.
7. La Città Metropolitana individua, in coerenza con la propria programmazione complessiva, le attività di interesse da affidare a CSI, impartendo direttive e definendone gli obiettivi, i programmi, le priorità e assegnando le risorse economiche da destinare ai singoli affidamenti su base pluriennale.
8. La Città Metropolitana riconosce altresì il CSI quale proprio partner organizzativo e tecnico nell'ambito di eventuali progetti di riuso software ex art. 69 del CAD (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) con altre Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con le funzioni istituzionali allo stesso attribuite.

## **Art. 2 Tavolo Strategico**

1. Le Parti convengono sulla necessità di istituire un Tavolo Strategico, la cui composizione e modalità operative saranno definite, anche con la partecipazione di altri Enti consorziati, come ulteriore e specifico strumento tramite cui la Città Metropolitana potrà esercitare con maggiore efficacia il controllo analogo, anche con riferimento agli specifici servizi affidati al Consorzio. Detto strumento ha lo scopo di garantire una maggiore pianificazione ed una conseguente migliore programmazione delle attività finalizzate ad obiettivi di innovazione, efficacia, qualità ed efficienza.

Gli obiettivi del Tavolo Strategico comprendono:

- valutare il grado di rispondenza e copertura dei servizi erogati da CSI, condividendone la strategia di evoluzione e valutando nuovi ambiti di intervento
- valutare, esprimendo preventivamente pareri o indicazioni non vincolanti, le opportunità di investimento effettuate dal CSI per l'adozione o la messa a disposizione di soluzioni informatiche a sostegno dei servizi o di soluzioni applicative per specifici servizi di business
- l'adozione di linee guida nella definizione dei piani strategici pluriennali dell'Ente, al fine di orientare le attività congiunte

Il Tavolo strategico può attivare gruppi di lavoro congiunti su specifici ambiti di interesse, al fine di assicurare le azioni utili al perseguimento degli obiettivi fissati.

Il Tavolo Strategico viene convocato dal Referente nominato dalla Città Metropolitana almeno ogni sei mesi, e produce un documento di valutazioni e raccomandazioni che viene trasmesso al Tavolo di Gestione della Convenzione art. 16, e al Consiglio di Amministrazione del CSI, per le rispettive valutazioni e nel rispetto delle loro prerogative.

## **Art. 3 Finalità e oggetto**

1. La presente convenzione disciplina, nel rispetto della normativa ed orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari, anche in materia di in-house providing, i principi e le disposizioni generali che devono essere osservate per qualsiasi affidamento disposto dalla Città Metropolitana al CSI, nell'ambito dell'affidamento dei servizi in regime di esenzione IVA, rientranti tra le finalità del CSI.
2. I servizi erogati dal CSI perseguono l'obiettivo di garantire l'interoperabilità e l'integrazione

dei sistemi informativi degli Enti consorziati.

3. La presente convenzione, in particolare, ha ad oggetto i servizi indicati negli Allegati Tecnici, che avranno valenza annuale, e/o in specifici Atti di affidamento che interverranno in vigenza di Convenzione. In tali Atti, saranno definite le attività richieste concordate sulla base di quanto definito dal documento di cui all'art. 7 comma 3 dello Statuto.
4. E' esclusa in ogni caso dalla presente convenzione la fornitura/cessione di beni (fatti salvi i casi in cui gli stessi siano accessori alla prestazione del servizio) oggetto di separati atti, ai quali non è applicabile l'esenzione IVA.
5. Il CSI dovrà erogare i servizi utilizzando le competenze, le funzioni organizzative e le strutture tecnico-informatiche necessarie, mettendo a disposizione della Città Metropolitana risorse di provata capacità ed esperienza con riferimento alla tipologia di prestazioni affidate.

#### **Art. 4 Normativa rilevante**

1. Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, CSI assicura che la gestione dei procedimenti amministrativi ad esso affidati avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi.

#### **Art. 5 Appalti di servizi e affidamenti a terzi**

1. In ogni caso di acquisizione esterna di servizi e, comunque, di affidamento di attività secondo le modalità di gestione di cui all'art. 8 dello Statuto, CSI si atterrà alle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. nonché, ove applicabile, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
2. L'affidamento di consulenze e di collaborazioni avverrà nell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati, secondo quanto disposto dal Regolamento per il conferimento di incarichi esterni vigente ed approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI.
3. Città Metropolitana e CSI si atterranno, per tutti gli aspetti di pertinenza della presente Convenzione, a quanto disposto dalla L. 190/2012 in materia di anticorruzione e trasparenza.
4. Anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, la Città Metropolitana, in un'ottica di valorizzazione degli asset consortili nei termini e nelle forme consentite dalla legge e determinate nelle sedi competenti, si rende disponibile a regolamentare – con separato atto – modalità di trasferimento, sia pure temporaneo, degli asset e del know how di titolarità o co-titolarità della Città Metropolitana medesima e che risultano nella disponibilità del CSI per il perseguimento delle finalità consortili oltre che per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione

*PARTE SECONDA*  
*DISPOSIZIONI PARTICOLARI*

**Art. 6 Modalità di definizione e di aggiornamento delle esigenze**

1. Coerentemente con gli indirizzi e le linee programmatiche di evoluzione del sistema informativo della Città Metropolitana e sulla base delle esigenze espresse della Città Metropolitana, il CSI predispose ogni anno per l'esercizio successivo, un documento di previsione annuale e pluriennale dei relativi costi presunti denominato "Piano dei Servizi". Tale documento costituisce elemento utile per la Città Metropolitana al fine delle previsioni di bilancio annuale e pluriennale.
3. Conseguentemente, il CSI predispose i seguenti documenti:
  - CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA (CTE) DELL'ENTE  
In questo documento vengono rappresentati e dimensionati, su base annua, tutti i servizi gestiti in continuità e gli altri servizi identificati al momento della sua stesura. Il documento viene proposto di norma entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento;
  - PROPOSTE TECNICO ECONOMICHE (PTE)  
In questi documenti vengono descritti, dimensionati e valorizzati i servizi individuati nel corso dell'anno. Le PTE vengono redatte solo a fronte di esplicita richiesta della Città Metropolitana.
4. Con riferimento ai servizi erogati in continuità, il CSI dimensiona e attiva per l'anno successivo le proprie strutture produttive, con i costi che ne derivano e per successiva rendicontazione, fatte salve diverse indicazioni della Città Metropolitana.
5. La Città Metropolitana potrà chiedere nuovi servizi e/o varianti ai servizi oggetto della presente Convenzione, nel corso del periodo di vigenza, purché l'introduzione degli stessi tenga conto delle rispettive necessità operative e di quanto previsto dallo Statuto del CSI,
6. Qualora la Città Metropolitana ed il CSI ritengano opportuno o necessario introdurre varianti o miglioramenti ai documenti "Configurazione Tecnico Economica" e "Proposte Tecnico Economiche", le stesse dovranno essere formalizzate con specifica proposta scritta e avviate solo previa approvazione della Città Metropolitana.

**Art. 7 Modalità di offertazione e stima dei costi**

1. Le modalità di offertazione e stima dei costi sono definite nel documento di cui all'art. 7 comma 3 dello Statuto del CSI.
2. Nel rispetto della Legge n. 135/12 del 7 agosto 2012 e s.m.i., i prezzi e le stime economiche a preventivo, esposte per i servizi di cui alla presente Convenzione non devono essere superiori, a parità di servizi offerti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza regionali e devono essere comunque allineati ai prezzi di mercato come previsto dal comma 553, art. 1, Legge 147/2013 (Legge di Stabilità). Il confronto tra i preventivi esposti ed i prezzi di mercato dovrà avvenire a parità di condizioni, tenendo conto altresì del regime fiscale applicato. In caso di disallineamento tra il preventivo esposto dal CSI ed i prezzi di mercato, il CSI si impegna sin d'ora ad intraprendere azioni correttive finalizzate ad adeguare le stime economiche con quelle di riferimento.
3. L'affidamento formale delle attività da parte della Città Metropolitana al CSI avverrà con determina di approvazione della CTE/PTE e relativa assunzione di impegno comunicata in forma scritta al CSI da cui risultino gli estremi e il dispositivo del provvedimento.
4. La Città Metropolitana corrisponderà al CSI per ciascuno degli affidamenti, un corrispettivo pari alla copertura dei costi, diretti, indiretti e generali sostenuti da CSI sulla base del modello di contabilità industriale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del CSI e trasmesso alla Città Metropolitana.

In particolare, la valorizzazione dei servizi offerti avverrà facendo riferimento alle tariffe indicate in listino o ricorrendo a preventivi a corpo che riflettano i costi complessivi stimati per l'erogazione del servizio medesimo.

Il preventivo a corpo sarà calcolato, in sede di offertazione, sulla base di stime inerenti i costi diretti, indiretti ed i costi generali afferenti le prestazioni e riporterà la previsione dei costi al netto delle quote di costo derivanti dalla ripartizione degli oneri finanziari, che tengano altresì conto dello specifico servizio erogato.

#### **Art. 8 Condizioni per l'applicabilità dell'esenzione IVA**

1. I servizi oggetto della presente convenzione sono esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) come indicato in premessa.
2. Qualora, nel corso di validità della presente convenzione la Città Metropolitana non presenti entro il 31/3 di ciascun anno la dichiarazione del permanere dei requisiti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA, a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno le prestazioni saranno automaticamente soggette all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

#### **Art. 9 Modalità di rendicontazione e fatturazione**

1. Il CSI garantisce che il processo di rendicontazione avverrà con la massima trasparenza, secondo quanto condiviso con l'Ente in occasione di incontri appositamente convocati ed eventualmente attraverso appositi cruscotti di monitoraggio, mettendo a disposizione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e un controllo periodico circa l'andamento dei livelli di servizio previsti al successivo art. 15.
2. La rendicontazione, secondo quanto previsto dal Documento ex art. 7 comma 3 dello Statuto del CSI, si svilupperà attraverso il monitoraggio dell'avanzamento attività e previsioni a finire (dal secondo trimestre) e la Rendicontazione economica.  
Le rendicontazioni economiche evidenzieranno i costi consuntivati al periodo, il confronto con il rispettivo preventivo e la stima economica a finire, con periodicità trimestrale. I prospetti di monitoraggio e di rendicontazione economica predisposti da CSI consentiranno di monitorare gli avanzamenti al fine di minimizzare gli scostamenti finali con azioni correttive in corso d'opera.
3. Le fatture vengono emesse sulla base dei preventivi di spesa, come segue:
  - per i servizi oggetto di PTE, le modalità di fatturazione saranno ivi descritte.
  - per i servizi previsti in CTE: sulla base dei costi preventivati con cadenza mensile posticipata in regime di esenzione IVA, ciascuna per un importo pari a un dodicesimo della valorizzazione previsionale annuale. La correlazione fra importi fatturati e costi effettivamente rendicontati e l'eventuale determinazione del conguaglio avverrà solo a fine esercizio.
4. Le specifiche modalità di controllo o di rendicontazione derivanti dalle norme regolatrici i servizi finanziati con Fondi Europei, che comportano eventualmente anche l'adeguamento a strutture procedurali specifiche, purché nel rispetto dei requisiti sui quali si fonda il regime di esenzione IVA, sono definite, se presenti, in apposito Allegato Tecnico e dovranno essere osservate in sede di predisposizione delle PTE e dei relativi atti di affidamento.

#### **Art. 10 Conguaglio**

1. Al termine dell'esercizio, CSI effettuerà le opportune operazioni di conguaglio economico in relazione ai singoli servizi prestati con riferimento a ciascun impegno di affidamento. Nel caso in cui la Città Metropolitana effettui più atti di affidamento, si effettueranno un corrispondente numero di operazioni di conguaglio. Le eventuali poste debitorie e creditorie risultanti da ciascun conguaglio, potranno formare oggetto di compensazione ai sensi della disciplina vigente.
2. CSI si impegna a fornire alla Città Metropolitana il consuntivo annuale, a seguito

dell'approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci. Tale consuntivo deve illustrare i costi totali effettivamente sostenuti nell'anno per l'erogazione dei servizi affidati dalla Città Metropolitana, evidenziando, per ogni affidamento, l'eventuale scostamento rispetto all'affidato ed il relativo conguaglio.

3. Dal costo dei servizi saranno scomputati gli oneri finanziari che il Consorzio si trova a sostenere in conseguenza del non rispetto dei termini di pagamento concordati e che saranno oggetto di conguaglio separato.
4. L'eventuale saldo negativo risultante dalla compensazione tra poste debitorie e poste creditorie, sarà regolato nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 17.

#### **Art. 11 Pagamento**

1. La Città Metropolitana effettuerà i pagamenti entro 30 giorni data ricevimento fattura. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario. Il CSI si impegna a fornire comunicazione di eventuale variazione delle coordinate bancarie fornite.
2. La Città Metropolitana si impegna ad effettuare i pagamenti, nei tempi indicati. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per cause imputabili alla Città Metropolitana entro il termine di cui al precedente comma, il ritardo costituirà base di calcolo per l'addebito degli oneri finanziari sostenuti dal Consorzio ai sensi del precedente art. 9, comma 3.

#### **Art. 12 Controlli sui servizi**

1. La Città Metropolitana può disporre controlli (direttamente o mediante soggetto terzo opportunamente individuato e comunicato al CSI) sulla regolare ed efficiente gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.
2. Il CSI è tenuto ad agevolare lo svolgimento di tali verifiche, mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta e fornendo ogni informazione utile per consentire il tempestivo, completo ed efficace espletamento di tale attività.
3. La Città Metropolitana, sulla base degli esiti dei controlli può chiedere al CSI di adottare le misure necessarie per risolvere problematiche eventualmente insorte, secondo le modalità di cui all'art. 17 della presente convenzione.
4. Le parti concordano sulla necessità di individuare un sistema di valutazione, condiviso tra i principali Enti consorziati, che colleghi parte degli obiettivi economici collettivi ed individuali del personale CSI agli obiettivi gestionali definiti nell'ambito del Tavolo strategico.

#### **Art. 13 Durata**

1. La presente Convenzione è prorogata fino al 31.12.2015.
2. La durata dei singoli atti di affidamento è riportata nei medesimi.
3. Eventuali variazioni della durata di cui al precedente punto 2, dovranno essere approvate con specifico provvedimento che ridefinisca il perimetro di intervento e quantifichi l'onere economico corrispondente.
4. In ogni caso la Città Metropolitana si riserva di revocare i singoli affidamenti per cause di forza maggiore e sopravvenute gravi ragioni di pubblico interesse, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente convenzione, ivi compresi gli oneri residui sostenuti per investimenti agli stessi dedicati.

#### **Art. 14 Responsabilità del CSI**

1. Il CSI si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto della presente Convenzione con la massima diligenza e risponde esclusivamente dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della mancata operatività dei servizi dovuta a fatto proprio o delle risorse dal medesimo comunque impiegate, ma non sarà in alcun modo responsabile per danni indiretti imputabili a fatto della Città Metropolitana, di terzi o comunque dovuti a causa fortuita o forza maggiore, ovvero derivanti da comportamenti impropri, errati o non conformi alle istruzioni impartite dal CSI.

### **Art. 15 Impegni delle Parti**

1. La Città Metropolitana designerà un Referente per la definizione delle modalità di espletamento delle attività oggetto degli Allegati Tecnici e degli eventuali ulteriori affidamenti.  
Parimenti il CSI nominerà un proprio Referente.
2. Il CSI si impegna al rispetto delle tempistiche definite con la Città Metropolitana, nonché a segnalare tempestivamente problemi e/o criticità che possano causare ritardi.
3. Il CSI appronterà e concorderà con la Città Metropolitana piani di lavoro coerenti con gli obiettivi definiti congiuntamente, svolgendo verifiche sugli avanzamenti dei progetti e periodicamente, o comunque ogni volta si presentino condizioni di criticità, informerà la Città Metropolitana sulle evoluzioni. A fronte di criticità il CSI si impegna a proporre interventi correttivi al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
4. A fronte di scostamenti dei livelli di servizio definiti negli Allegati Tecnici, CSI si impegna ad individuare forme di rientro atte a recuperare i predetti scostamenti secondo quanto verrà definito nell'ambito del Tavolo di gestione di cui all'art. 17.
5. Per ogni modifica di requisito già definito, o per ogni nuovo requisito che dovesse emergere durante l'erogazione dei servizi, il CSI provvederà a proporre delle varianti che saranno oggetto di valutazione nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 17.

### **Art. 16 Responsabile dell'esecuzione**

1. La Città Metropolitana individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente Convenzione il Dirigente del Servizio Sistema Informativo e Telecomunicazioni.
2. CSI individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione \_\_\_\_\_.

### **Art. 17 Tavolo di Gestione della Convenzione**

1. Il Tavolo di Gestione ha la responsabilità della gestione complessiva della Convenzione ed è costituito dai Responsabili di cui all'art. 16 o dai Referenti dagli stessi nominati.
2. I compiti assegnati al Tavolo di Gestione sono:
  - valutare, approvare e attuare le valutazioni e le raccomandazioni fornite dal Tavolo Strategico di cui al precedente art. 2;
  - analisi delle rendicontazioni trimestrali, valutazione dell'adeguatezza delle motivazioni in caso di scostamento dei corrispettivi rispetto ai preventivi e conseguente definizione delle azioni correttive;
  - controllo dell'andamento complessivo dei servizi; valutazione dei livelli di servizio e analisi degli indicatori di performance o degli eventuali SLA;
  - verifica periodica dei volumi di riferimento;
  - coordinamento dell'attività; individuazione, analisi e validazione delle azioni di miglioramento e di evoluzione tecnologica o di inserimento di nuovi servizi e delle eventuali varianti;
  - controllo dell'andamento complessivo della fatturazione e del credito;
  - verifica annuale degli Allegati Tecnici e/o approvazione dei relativi eventuali aggiornamenti/nuovi allegati.
3. Nel caso dovessero insorgere problematiche in relazione all'erogazione di singoli servizi affidati, la relativa gestione compete al Tavolo di Gestione e le eventuali controversie insorte saranno risolte bonariamente.

### **Art. 18 Protezione dei dati personali e riservatezza**

1. In qualità di Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., il CSI, nello

svolgimento delle attività affidategli nell'ambito della presente convenzione e di cui è Titolare la Città Metropolitana, è tenuto:

- ad attenersi alle disposizioni previste dal D.Lgs.196/03 e s.m.i nello svolgimento delle operazioni di trattamento di dati personali e nel rispetto dei provvedimenti emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali ed in particolare, in tutti i casi in cui vi ricorrano i presupposti, del provvedimento del 27 novembre 2008 ('Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema'), come modificato con il successivo provvedimento del 25 giugno 2009.
- ad attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento soprattutto in materia di misure di sicurezza necessarie al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche secondo gli standard minimi di sicurezza di cui all'art. 31 e seg. e all'allegato B) del D.Lgs. 196/2003;
- a trasmettere al Titolare le istanze ex art. 7 D.Lgs.196/03 inerenti il trattamento dei dati;
- per quanto di competenza, prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di richieste di informazioni, controlli ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti;

in generale ad operare esclusivamente in base alle finalità prescritte dal presente atto.

2. Il CSI si obbliga ad avvalersi, nell'adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, esclusivamente di personale opportunamente istruito, nominato ed incaricato nel rispetto della suddetta normativa in materia di protezione dati, vigilando altresì sull'attuazione delle disposizioni impartite.
3. I dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. 196/2003 e dalle modalità previste, anche oltre i limiti temporali di vigenza della presente Convenzione. La Città Metropolitana si riserva la possibilità di effettuare audit ed ispezioni sulla conformità di CSI rispetto alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003.

#### **Art. 19 Accessibilità**

1. Nello svolgimento delle proprie attività, il CSI è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, volte a favorire l'accesso dei soggetti disabili ai servizi informatici.

#### **Art. 20 Adempimenti in materia di sicurezza**

1. Il CSI nell'espletamento dei servizi dovrà rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro adottando ogni provvedimento e cautela necessaria per garantire l'incolumità delle persone. In particolare le parti si impegnano a rispettare quanto dettato dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di cooperazione e coordinamento. A tal fine e per ogni ulteriore occorrenza il CSI dovrà rapportarsi con il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione della Città Metropolitana e dovrà essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) prima dell'inizio dei servizi oggetto della presente Convenzione.

#### **Art. 21 Oneri fiscali e spese**

1. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico della parte richiedente.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.

#### **Art. 22 Modifiche**

1. La presente Convenzione può essere integrata e modificata su richiesta delle Parti e previo accordo tra le stesse. Le eventuali modifiche, integrazioni, o interpretazioni devono essere

formulate con atto scritto, sottoscritto dalle Parti.

**Art. 23 Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione e relativi Allegati, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

Torino, li \_\_\_\_\_

La Città Metropolitana di Torino

Il CSI-Piemonte

Torino, 1° aprile 2015

**Emendamento alla proposta di deliberazione prot. N. 7840/2015**

A pagina 8 dopo la dicitura “DELIBERA”, nella parte dispositiva, dopo il punto 2) aggiungere un nuovo punto 3), di cui al seguente testo:

3) Il servizio elabora, servendosi del CSI Piemonte, un piano di sviluppo del sistema informativo nel pieno rispetto della funzione fondamentale relativa alla “promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano” da sottoporre all’approvazione del Consiglio metropolitano entro il 31 ottobre 2015.

Il vecchio punto 3) diventa 4).

Consigliere Metropolitano  
Dimitri De Vita

Consigliere Metropolitano  
Marco Marocco

---

## **Proposta del Consiglio Metropolitan**

*N. 17/2015*

**OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI AL CSI PIEMONTE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI IN REGIME DI ESENZIONE IVA FINO AL 31/12/2015.**

Prot. n. 7840/2015

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso che:

- con Decreto del Vicepresidente della Provincia n. 123 - 48672/2014 del 29/12/2014, ai sensi dell'art. 1, comma 14 della L. 56/2014, è stato approvato lo "Schema di Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA" (Allegato A), con scadenza al 31 marzo 2015;
- con determinazione del Dirigente del Servizio Sistema Informativo e Telecomunicazioni n. 23-48747/2014 del 29/12/2014 si è provveduto alla stipula della Convenzione ed all'impegno di spesa per i primi tre mesi dell'anno 2015;
- la Convenzione disciplina i rapporti generali tra la Città Metropolitana ed il CSI Piemonte, con particolare riferimento:
  - all'art. 7 comma 1 dello Statuto del CSI che stabilisce che i rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati, in conformità con il piano delle attività annuale, sono definiti in programmi attuativi o tramite apposite convenzioni o atti di affidamento che assicurano al CSI la remunerazione dei fattori di produzione;
  - all'articolo 7 comma 2 dello Statuto del CSI, per il quale ciascun Ente consorziato può richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle "finalità e compiti" del Consorzio, quali delineati dalla L.R. n. 48/75, dalla L.R. n. 13/78 e dall'art. 4 dello Statuto;
  - al terzo comma dell'art. 7 dello Statuto del CSI che stabilisce che: "I servizi e/o le forniture posti a disposizione degli Enti consorziati sono definiti, periodicamente, in un documento approvato dal Consiglio d'Amministrazione, in cui vengono definite le caratteristiche dei servizi da erogarsi, le modalità di richiesta da parte degli Enti consorziati, le modalità e le tempistiche di realizzazione, la quantificazione dei corrispettivi, e le modalità di rendicontazione dell'attività svolta";
- il CSI Piemonte è un Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, ha natura strumentale rispetto ai consorziati, il perseguimento dei cui interessi costituisce – con riferimento all'ambito di competenza – l'oggetto dell'attività consortile e pertanto il Consorzio, in ragione del conferimento operato dagli enti consorziati attraverso la sua costituzione, può agire anche quale ente direttamente incaricato ad operare per loro conto;
- data questa sua peculiare natura (i) i consorziati possono essere solo enti pubblici, (ii) i consorziati

nominano direttamente i loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, (iii) e il Consorzio esercita le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione unitaria, uniforme associata o semplificata delle funzioni e servizi a carattere istituzionale;

- in quanto amministrazione aggiudicatrice il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all'osservanza della disciplina delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisizione dei beni e dei servizi e lavori, di cui necessita per l'esecuzione della attività affidategli dagli enti consorziati;
- che i rapporti tra il CSI Piemonte e la Città Metropolitana di Torino si conformano alle regole proprie dell'"in house providing", soddisfacendo i requisiti fissati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

Preso atto che:

- per il riferimento del tradizionale affidamento "in house" può essere richiamata la sentenza n. 1181/2014 della V Sezione del Consiglio di Stato, che costituisce sul tema un esaustivo punto d'arrivo dal momento che richiama innumerevoli e rilevanti precedenti che si sono occupati della questione definitoria ed afferma, essa stessa, i contenuti del *controllo analogo* così come ripetutamente affermati sia dalla giurisprudenza comunitaria sia da quella interna al nostro ordinamento, *affermando* che si tratta di un controllo "*configurato in termini più intensi rispetto ai consueti controlli societari, quale attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività, riferita a tutti gli atti di gestione (stra)ordinaria e agli aspetti che l'ente concedente ritiene opportuni di quella ordinaria*";
- al fine di poter configurare un effettivo controllo analogo, e quindi un legittimo affidamento in house, può così riassumersi la situazione attuale:
  - l'ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale, il controllo analogo è un controllo non di matrice civilistica, assimilabile al controllo esercitato da una maggioranza assembleare, bensì è un controllo di tipo amministrativo;
  - una società è definibile come in house nella misura in cui, al di là della formale separazione giuridica fra società e socio, non vi è in concreto una effettiva e sostanziale separazione fra i due centri decisionali;
  - i titolari degli organi sociali sono parte di un rapporto di servizio con l'amministrazione (o le amministrazioni) socia;
  - l'impresa non deve aver acquistato una vocazione commerciale che rende precario il controllo da parte dell'ente pubblico;
  - le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante. In particolare, la società affidataria deve essere assoggettata ad un controllo che consente alla "mano pubblica" di condizionare le decisioni. Deve trattarsi, in particolare, di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni importanti della società (vedi anche Cass. Civ., s.u., 25 novembre 2013 n. 26283);
  - gli organi della società in house, sono assoggettati a vincoli gerarchici facenti capo alla pubblica amministrazione, non possono essere considerati come investiti di un mero incarico di diritto privato instaurato con la medesima società;
  - è dato pacifico in giurisprudenza, infine, che il controllo debba essere esercitato non solo in forma propulsiva ma anche attraverso l'esercizio - in chiave preventiva - di poteri inibitori, volti a disinnescare iniziative o decisioni contrastanti con gli interessi dell'ente pubblico partecipante direttamente interessato al servizio.
- nel complesso panorama nazionale della disciplina dell'*in house providing* sono intervenute rilevanti novità con riferimento alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. Nei rispettivi artt. 17 (direttiva 2014/23/UE), 12 (direttiva 2014/24/UE) e 28 (direttiva 2014/25/UE);

- in tali direttive il legislatore comunitario introduce una nuova disciplina che regola in maniera innovativa il fenomeno dell'*in house providing*, in taluni casi ampliando il novero dei soggetti che possono essere ricondotti a questo istituto giuridico;
- provvede, per la prima volta, alla tipizzazione normativa della fattispecie, con la previsione specifica delle articolate ipotesi in cui la direttiva europea consente che i principi valevoli per l'affidamento concorrenziale mediante gara possano non trovare diretta applicazione;
- tali requisiti sono i seguenti:
  - a) *l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;*
  - b) *oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e*
  - c) *nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;*
- per quanto di interesse nel caso specifico, le direttive si preoccupano, inoltre, di fare chiarezza in merito all'esercizio congiunto del controllo analogo, prevedendosi espressamente anche tale ipotesi quale fattispecie rilevante, congiuntamente agli ulteriori presupposti dell'*in house providing*, al fine di poter esimere l'amministrazione aggiudicatrice dall'applicazione delle regole delle direttive che imporrebbero l'affidamento mediante gara pubblica, prevedendo che anche il "controllo congiunto" può essere ritenuto un "controllo analogo" nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:
  - i) *gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;*
  - ii) *tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*
  - iii) *la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti";*

Preso atto che tali disposizioni, previste all'art. 12 della direttiva sugli appalti pubblici, risulterebbero direttamente applicabili dal momento dell'entrata in vigore della stessa, senza la necessità di attendere l'adeguamento della legislazione nazionale (cfr. parere n. 298/2015 del 30 gennaio 2015 del Consiglio di Stato);

Rilevato che tali disposizioni unite ai criteri propri delle direttive europee che ampliano, di fatto, il ricorso al modello dell'affidamento in house, risultano ricorrere nel caso in esame;

Ritenuto pertanto che la Città Metropolitana di Torino, in quanto ente consorziato al CSI con diritto di nomina di un rappresentante nel Consiglio di amministrazione, possa procedere

all'affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell'oggetto consortile;

Dato atto che:

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 131-5870/2010 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine all'applicazione della nuova normativa IVA sulle prestazioni rese dal CSI Piemonte", esecutiva ai sensi di legge, la Provincia ha accettato e poi annualmente confermato, l'adesione al regime di esenzione IVA che, avviato nell'anno 2010, ha consentito un sensibile risparmio complessivo negli anni successivi;
- in particolare l'applicazione della nuova normativa sull'esenzione IVA determina alcuni rilevanti impatti a livello organizzativo, amministrativo e contabile che possono essere così riassunti:
  - a) l'accollo specifico, per tutti i servizi resi, di tutti i costi di realizzazione, con particolare riguardo ai costi generali ed ai costi di struttura (quali spese generali, oneri diversi di gestione, ammortamenti, oneri finanziari, imposte e tasse ecc...), oltre alla maggiorazione dei costi esterni imputabile all'IVA che diviene indetraibile;
  - b) la mancata determinazione ex-ante della spesa complessiva sostenuta per la fruizione dei servizi, con conseguenza del venir meno della contrattazione "a corpo" e identificazione delle modalità di conguaglio (positivo/negativo) necessario al rispetto della condizione per cui i corrispettivi dovuti al Consorzio non possono superare i costi imputabili alle prestazioni di servizi ricevute;
  - c) la definizione delle modalità per la gestione del rendiconto e del relativo conguaglio;

Atteso che, quale effetto del regime di esenzione IVA:

- il CSI Piemonte predispone attualmente le PTE (Proposte tecnico economiche) utilizzando un "cost model"; tale modello, sulla base della struttura costi e dei valori di budget del Consorzio, applica driver in percentuale, desunti dal modello di contabilità industriale, per stimare la quota parte di costi indiretti e generali che la singola PTE deve contribuire a coprire;
- nel corso dell'attività, CSI Piemonte produce delle rendicontazioni di spesa che segnalano, per ciascuna attività, eventuali scostamenti rispetto all'obiettivo di spesa programmato, con il fine di individuare le eventuali azioni correttive necessarie ad annullare o limitare lo scostamento della rilevazione nel periodo successivo;
- in relazione alle analisi delle cause, lo scostamento può essere determinato da costi sui quali l'ufficio può intervenire direttamente, anche se spesso solo in misura parziale (es. utilizzo di figure professionali), oppure da costi che non sono direttamente controllabili (es. costi generali) i quali, nella logica del controllo "in house", devono essere segnalati al Consiglio di Amministrazione del CSI Piemonte;
- la Convenzione (in particolare gli artt. 9 e 10) individua le modalità di rendicontazione e di conguaglio, comuni a tutti gli Enti consorziati;

Visti:

- la recente disposizione contenuta nel comma 553 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), ai sensi della quale *"A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti*

*costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato”;*

- l'art. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo n. 82/2005) ai sensi del quale *“le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:*

*a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;*

*b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;*

*c) software libero o a codice sorgente aperto;*

*d) software fruibile in modalità cloud computing;*

*e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;*

*f) software combinazione delle precedenti soluzioni.*

*1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:*

*a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;*

*b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;*

*c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.*

*1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto”;*

- il mutato quadro all'interno del quale collocare le attività ICT che è quello complessivo delineato dall'Agenda digitale italiana che, a partire dall'Agenda Digitale Europea, ha individuato una strategia paese, attraverso l'individuazione di specifiche priorità e ambiti operativi tra i quali: Infrastrutture e sicurezza (Cloud computing, Posta Elettronica Certificata, razionalizzazione CED, continuità operativa, Banda larga e ultralarga), identità digitali, dati pubblici e condivisione (Dati territoriali, Accesso e fruibilità dei dati, Open data. Condivisione e riuso software), amministrazione digitale (Gestione procedimenti amministrativi, Conservazione, Pagamenti elettronici, Fatturazione elettronica, Sanità digitale, Accessibilità, Usabilità, Giustizia digitale);

Preso atto che, all'interno di tale contesto, la Giunta Provinciale, con deliberazione 754/39448-2014 del 18/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha ritenuto necessario, insieme alla Regione Piemonte ed alla Città di Torino, attivare un servizio di benchmarking e di indagine circa la confrontabilità, la congruità economica, l'andamento dei livelli e della qualità dei servizi erogati dal CSI Piemonte rapportati alle necessità dell'Ente rispetto ad altri fornitori erogatori di medesimo o analogo servizio, operanti sul mercato, in modo da procedere alla rilevazione del posizionamento del Consorzio stesso rispetto agli standard di mercato dei servizi erogati, in termini di qualità e di costo complessivo, al fine di:

- valutare che l'applicazione delle strategie ICT sia in linea con la visione strategica dell'Amministrazione;
- valutare prezzo e performance dei servizi offerti rispetto ai valori di mercato di imprese paragonabili per dimensioni e scopo (in particolare pubbliche amministrazioni con dimensione territoriale e numero dipendenti paragonabili);
- verificare che l'impianto dei servizi e i livelli di servizio siano in linea con quelli di altre analoghe realtà;
- raffrontare le performance attuali con i livelli di servizio stabiliti, verificando che i servizi siano offerti con il migliore rapporto qualità/costo;

Preso atto che l'attività di benchmarking si concluderà, presumibilmente, nella seconda metà dell'anno 2015 e avrà ad oggetto i servizi attualmente erogati dal CSI Piemonte;

Considerato che gli esiti di detto benchmarking saranno un elemento fondamentale per l'esercizio delle attività di confronto sui livelli di servizio e l'efficienza di cui all'art. 1 c. 4 della bozza di convenzione allegata, nonché strumento per un'eventuale revisione dei costi e della loro modalità di esposizione;

Dato atto che l'art. 22 della presente Convenzione prevede che essa possa "essere integrata e modificata su richiesta delle Parti e previo accordo tra le stesse";

Ribadendo i principi e le disposizioni generali già previste nella citata Convenzione ed in particolare la centralità dell'attività di programmazione, indirizzo e controllo del Sindaco metropolitano che deve necessariamente riguardare le attività affidate a CSI Piemonte, rinviando a ulteriori disposizioni relative al controllo analogo le eventuali ulteriori prescrizioni relative alle modalità di esercizio del controllo analogo stesso;

Considerato infatti che, a fronte delle disposizioni in tema di razionalizzazione della spesa pubblica e dell'attività di benchmarking in corso, è stato inserito, nello schema di Convenzione, l'art. 7 comma 2 ai sensi del quale: *"Nel rispetto della Legge n. 135/12 del 7 agosto 2012 e s.m.i., i prezzi e le stime economiche a preventivo, esposte per i servizi di cui alla presente Convenzione non devono essere superiori, a parità di servizi offerti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza regionali e devono essere comunque allineati ai prezzi di mercato come previsto dal comma 553, art. 1, Legge 147/2013 (Legge di Stabilità). Il confronto tra i preventivi esposti ed i prezzi di mercato dovrà avvenire a parità di condizioni, tenendo conto altresì del regime fiscale applicato. In caso di disallineamento tra il preventivo esposto dal CSI ed i prezzi di mercato, il CSI si impegna sin d'ora ad intraprendere azioni correttive finalizzate ad adeguare le stime economiche con quelle di riferimento"*;

Dato atto che:

- l'individuazione delle funzioni che dovranno essere svolte dalla Città Metropolitana è attualmente in corso di definizione, poiché oltre a quelle fondamentali indicate direttamente dalla Legge suddetta, l'art.1, comma 91, della stessa prevede che "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le Regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.";
- a tal fine, con deliberazione della Giunta Regionale n.2-406/13.10.2014, è stato costituito l'Osservatorio regionale in materia di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali, in attuazione e nel rispetto dell'accordo sottoscritto in sede di Conferenza unificata in data 11.09.2014;

- è stata avviata da parte della Regione l'attività volta alla mappatura dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni (fondamentali e non) attualmente svolte dall'ente;
- in tale contesto, all'individuazione delle funzioni e risorse attribuite è strettamente correlata la configurazione organizzativa dell'ente;

Verificato pertanto che le determinazioni future richiedano un periodo di tempo idoneo a consentire un compiuto esame della questione, tra l'altro caratterizzata, come sopra delineato, da un'elevata incertezza e nel contesto di una marcata riduzione della attuale dotazione organica;

Ritenuto opportuno sulla base delle valutazioni sopra espresse, in ragione delle circostanze sopra richiamate, di prorogare la Convenzione con il CSI Piemonte le attività di gestione del sistema informativo solo fino al 31 dicembre 2015, assicurando i servizi essenziali necessari al funzionamento della struttura, salvo verificare, in funzione del nuovo assetto della città metropolitana, l'andamento dei servizi e dei costi ed individuare nuovi ed ulteriori indirizzi;

Preso atto che la definizione delle singole attività, dei servizi da acquisire dal CSI Piemonte e la copertura finanziaria degli stessi, sarà oggetto di successivi provvedimenti, tenuto conto del quadro ancora estremamente incerto sia per quanto attiene le funzioni, sia per quanto attiene la disponibilità finanziaria, fermo restando che la proroga della presente Convenzione non comporta alcun impegno finanziario diretto da parte della Città Metropolitana;

Preso atto

- che la natura in house dei rapporti con CSI Piemonte rende sostanzialmente incongruente un sistema sanzionatorio basato esclusivamente su penali monetarie, data la coincidenza tra soggetto sanzionatore e consorziato che finisce per trasformare il pagamento delle sanzioni in una mera partita di giro;
- che la proprietà interamente pubblica del CSI Piemonte comporta una piena coincidenza tra proprietà e controllo per effetto della quale le conseguenze di qualunque discrasia sul terreno del conseguimento sia degli standard quali-quantitativi, sia degli obiettivi di efficienza e di economicità assegnati Consorzio finiscono comunque per gravare sull'ente locale;

Ritenuto pertanto opportuno, ai fini della coerenza del sistema di incentivazione e del controllo dei servizi erogati, che la remunerazione variabile del personale del CSI Piemonte sia collegata al raggiungimento degli obiettivi individuati dai principali consorziati e collegati ai servizi resi, come da art. 12 della Convenzione;

Ravvisato che l'AVCP con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 avente ad oggetto "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ribadisce la non necessità degli adempimenti nell'ipotesi in cui l'affidamento sia qualificabile come affidamento in house;

Dato atto che la regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 24.10.2007, come risulta dalla documentazione agli atti del Servizio;

Riconosciuta la necessità di provvedere in tempi brevi alla formalizzazione degli atti conseguenti al presente provvedimento;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", così come modificato dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

### **DELIBERA**

1. di prorogare, per le ragioni in premessa indicate, la “Convenzione per gli affidamenti diretti al CSI Piemonte per la prestazione di servizi in regime di esenzione IVA” fino al 31 dicembre 2015, convenzione che si allega sotto la lettera A) e che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che, dal 1 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1 comma 47 della Legge 56/2014 la Città metropolitana è succeduta a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi alla Provincia di Torino;
3. il servizio elabora, servendosi del CSI Piemonte, un piano di sviluppo del sistema informativo nel pieno rispetto della funzione fondamentale relativa alla “promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano” da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano entro il 31 ottobre 2015;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

\* \* \* \* \*

## **CONVENZIONE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI AL CSI-PIEMONTE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN REGIME DI ESENZIONE IVA**

**Tra**

La Città Metropolitana di Torino con sede in Torino, C.so Inghilterra - 7 (C.F. 01907990012), in persona \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_ (nel seguito \_\_\_\_\_)

**e**

Il CSI-Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino Corso Unione Sovietica - 216 (C.F. 01995120019), in persona \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Torino presso la sede del Consorzio, (nel seguito CSI)

### **PREMESSO CHE**

- il Consorzio per il Sistema Informativo è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di “mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa” (art. 3 L.R. n. 48/75);
- il CSI è un Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico e costituisce ente strumentale, nonché struttura in house, degli enti consorziati, i cui interessi costituiscono le funzioni – con riferimento all’ambito di competenza – oggetto dell’attività consortile;
- il CSI, in ragione del conferimento operato dagli enti consorziati attraverso la sua costituzione, agisce quale ente direttamente incaricato ad operare in loro vece;
- il CSI, con Verbale di Assemblea Straordinaria di cui all’atto rogito notaio Sicignano Rep. n. 37597/15392 registrato a Torino in data 16/06/2005 al n. 5103 ha deliberato la modifica all’articolo 1 comma 2 dello Statuto del CSI, consistente nella proroga della durata del Consorzio fino al 31 dicembre 2105;
- lo Statuto del CSI definisce agli artt. 4, 5 e 7 le finalità, le attività istituzionali e i rapporti tra CSI e gli Enti Consorziati;
- in particolare lo Statuto del CSI all’art. 4 comma 2 lettera a) stabilisce che il CSI progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili;
- il CSI è ente strumentale di tutti i consorziati, in quanto: (i) i consorziati possono essere solo enti pubblici, enti strumentali interamente pubblici – entrambi anche in forma associata – e le società a totale partecipazione pubblica (ii) i consorziati nominano direttamente i loro rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, (iii) l’art. 5, comma 2, dello Statuto prevede che il consorzio eserciti le attività che gli Enti consorziati intendono ad esso conferire per una gestione unitaria, uniforme, associata o semplificata delle funzioni e servizi a carattere istituzionale;
- l’art. 7 comma 1 dello Statuto del CSI stabilisce che i rapporti tra il Consorzio e gli Enti consorziati, in conformità con il piano annuale delle attività, sono definiti in programmi attuativi o tramite apposite convenzioni o atti di affidamento che assicurano al CSI la remunerazione dei fattori di produzione;
- ai sensi dell’articolo 7 comma 2 dello Statuto del CSI, ciascun Ente consorziato può

richiedere al CSI tutti i servizi e/o le forniture rientranti nelle “finalità e compiti” del Consorzio, quali delineati dalla L.R. 4.9.1975 n. 48, dalla L.R. 15.3.1978 n. 13 e dall’art. 4 dello Statuto;

- il terzo comma dell’art. 7 dello Statuto del CSI stabilisce che: “I servizi e/o le forniture posti a disposizione degli Enti consorziati sono definiti, periodicamente, in un documento approvato dal Consiglio d’Amministrazione, in cui vengono definite le caratteristiche dei servizi da erogarsi, le modalità di richiesta da parte degli Enti consorziati, le modalità e le tempistiche di realizzazione, la quantificazione dei corrispettivi, e le modalità di rendicontazione dell’attività svolta”;
- in quanto Amministrazione Aggiudicatrice, il CSI è, in ogni caso, sempre tenuto all’osservanza della disciplina sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici per l’acquisizione dei beni e dei servizi e lavori di cui necessita per l’esecuzione delle attività affidategli dagli Enti consorziati, incluso l’obbligo di osservare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari quando affida appalti a terzi;
- La Città Metropolitana è Ente consorziato sostenitore del CSI e dunque può procedere – anche in ragione di quanto sopra - all’affidamento diretto di servizi in favore dello stesso nel rispetto dei termini e dei limiti indicati nell’oggetto consortile e di quanto previsto dallo Statuto, ovvero nel rispetto delle funzioni strumentali del Consorzio come quivi riconosciute e richiamate;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” è entrata in vigore l’8 aprile 2014;
- l’art. 10 del D.P.R. 633/1972 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e individua le operazioni esenti IVA;
- la Legge Finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 1, commi 261, lett. b, e 262) ha introdotto modifiche normative in materia di revisione del regime di esenzione delle prestazioni rese tra soggetti collegati che svolgono attività esenti;
- l’art. 82, comma 16, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge n. 133 del 2008 ha dato completa attuazione alle modifiche normative di cui al punto precedente;
- l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 23/E del 8 maggio 2009 ha definito al punto 2 il Regime di esenzione delle prestazioni rese dai consorzi costituiti tra soggetti che non hanno diritto alla detrazione (art. 10, secondo comma, DPR n. 633 del 1972);
- l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 5/E del 17 febbraio 2011 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società consortili ai propri consorziati o soci (art. 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972);
- La Provincia ed il CSI in data 28.01.2009 hanno sottoscritto la “*Convenzione tra la Provincia di Torino e il CSI-Piemonte per la gestione e lo sviluppo del sistema informativo e delle telecomunicazioni della Provincia di Torino*” (valida per il periodo 01.01.2009-31.12.2014), integrata e modificata in data 29.03.2010 dal “*Foglio di Patti e Condizioni transitorie per l’introduzione del regime di esenzione IVA nelle prestazioni di servizio erogate dal CSI-Piemonte, per l’anno 2010 nell’ambito della Convenzione per la gestione e lo sviluppo del sistema informativo e delle telecomunicazioni per il periodo 2009/2014*”, successivamente esteso sino al 31.12.2014 (Delib n. 1451-45242/2010 del 21/12/2010 e nota CSI Prot. n. 14036 del 08.06.2012);
- il Consiglio di Amministrazione del CSI, coerentemente a quanto indicato all’art. 7 comma 3 dello Statuto, approva periodicamente il Catalogo dei Servizi del CSI;
- La Città Metropolitana con note prot. n. 38055/2015 del 13/03/2015 ha presentato dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti ai fini dell’applicazione del regime di esenzione IVA nel corso dell’anno 2015;
- il dettaglio dei servizi oggetto della presente Convenzione è contenuto negli Allegati Tecnici che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;

- le modifiche disposte con legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” comportano, a far data dal 1° gennaio 2015, una modifica radicale del governo territoriale dell’Italia e, per quanto concerne la Provincia di Torino, il subentro della Città Metropolitana alla provincia omonima e la conseguente successione ad essa a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, nonché l’esercizio delle funzioni della medesima. La legge 56/2014 prevede tra l’altro che fino al 31/12/2014 il presidente della Provincia e la Giunta Provinciale restino in carica per l’ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili, mentre le funzioni del Consiglio Provinciale vengono svolte dal presidente della Provincia (art. 1, comma 14).
- con Decreto del Vicepresidente della Provincia (ai sensi dell’art. 1, comma 14 della L. 56/2014), n. 123 - 48672/2014 del 29/12/2014 è stato approvato il presente Atto per il periodo 01/01/2015-31/03/2015;
- Con deliberazione del Consiglio metropolitano n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il presente Atto è stato prorogato fino al 31/12/2015.

**Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:**

*PARTE PRIMA*  
*DISPOSIZIONI GENERALI*

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 1 Programmazione, indirizzi, impegni e controlli**

1. La Città Metropolitana, coerentemente con quanto indicato in premessa, riconosce il CSI quale proprio ente in house e strumentale per la gestione dei propri sistemi informativi, in coerenza con le funzioni strumentali riconosciutegli ed attribuitegli all’atto di consorzio ovvero con la presente Convenzione, nonché in coerenza con le funzioni strumentali riconosciute nella legge costitutiva nonché nel suo Statuto, qui integralmente richiamate e fatte proprie con riferimento alle funzioni strumentali ivi richiamate;
2. La Città Metropolitana, coerentemente con quanto sopra indicato, oltre ad esercitare il controllo analogo sul Consorzio, con riferimento alla governance consortile, nei modi previsti nel relativo Statuto, si impegna altresì all’esercizio di detto controllo mediante gli specifici strumenti di verifica e monitoraggio dei servizi così acquisiti, come di seguito precisati.
3. La Città Metropolitana riconosce altresì che il Patto Consortile che lo lega al CSI, unitamente agli altri soggetti consorziati, rappresenta la volontà di mettere a fattor comune un interesse condiviso ovvero l’obiettivo di innovazione tecnologica ed organizzativa che la stessa persegue così da ottenere vantaggi in termini economici e realizzativi per se e per gli altri Enti consorziati; in particolare, la Città Metropolitana riconosce al Consorzio il valore aggiunto, intrinseco alla propria natura, funzione e ruolo, di gestione evoluta di sistemi informativi complessi, con modalità tali da garantire economie di scale, efficienze e efficacia operativa non altrimenti raggiungibili;
4. La Città Metropolitana si impegna quindi, anche mediante il corretto esercizio del potere di controllo analogo che gli spetta, alla partecipazione fattiva delle funzioni di indirizzo e controllo per favorire la crescita e la valorizzazione del CSI quale Ente al servizio proprio e di tutti gli enti consorziati.
5. La Città Metropolitana definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire il controllo sulla gestione di CSI, come anche di seguito precisato, relativamente alle attività affidate, stimolando processi di miglioramento, sia sul piano dell’organizzazione amministrativa e delle attività gestionali, promuovendo l’analisi dei costi, del rendimento della gestione e delle decisioni organizzative del servizio reso. La Città Metropolitana esercita il controllo sull’attuazione degli affidamenti conferiti a CSI e valuta gli effetti della gestione delle attività al fine di verificare il

raggiungimento dei risultati previsti. Il CSI, si impegna a sua volta a coinvolgere adeguatamente la Città Metropolitana nelle attività alla stessa destinate, assicurando la massima trasparenza e condivisione.

6. A tal fine, la Città Metropolitana adotta, periodicamente, delle procedure atte a confrontare il livello del servizio effettivamente reso, l'efficienza, nonché il grado di soddisfazione del servizio con entità comparabili con il contesto organizzativo e tecnologico in cui la Convenzione Quadro si colloca. L'analisi potrà avvenire attraverso tecniche di benchmarking (tecniche di analisi delle caratteristiche dei servizi erogati da comparare con servizi analoghi erogati da Fornitori a Clienti con caratteristiche analoghe) e di customer satisfaction (analisi dei livelli di soddisfazione degli utenti rispetto al servizio erogato con l'obiettivo di verificare il grado di corrispondenza tra servizio erogato a favore dell'Utente, nonché di identificare possibili aree di miglioramento ovvero di integrazione), o altre modalità.
7. La Città Metropolitana individua, in coerenza con la propria programmazione complessiva, le attività di interesse da affidare a CSI, impartendo direttive e definendone gli obiettivi, i programmi, le priorità e assegnando le risorse economiche da destinare ai singoli affidamenti su base pluriennale.
8. La Città Metropolitana riconosce altresì il CSI quale proprio partner organizzativo e tecnico nell'ambito di eventuali progetti di riuso software ex art. 69 del CAD (D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) con altre Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con le funzioni istituzionali allo stesso attribuite.

## **Art. 2 Tavolo Strategico**

1. Le Parti convengono sulla necessità di istituire un Tavolo Strategico, la cui composizione e modalità operative saranno definite, anche con la partecipazione di altri Enti consorziati, come ulteriore e specifico strumento tramite cui la Città Metropolitana potrà esercitare con maggiore efficacia il controllo analogo, anche con riferimento agli specifici servizi affidati al Consorzio. Detto strumento ha lo scopo di garantire una maggiore pianificazione ed una conseguente migliore programmazione delle attività finalizzate ad obiettivi di innovazione, efficacia, qualità ed efficienza.

Gli obiettivi del Tavolo Strategico comprendono:

- valutare il grado di rispondenza e copertura dei servizi erogati da CSI, condividendone la strategia di evoluzione e valutando nuovi ambiti di intervento
- valutare, esprimendo preventivamente pareri o indicazioni non vincolanti, le opportunità di investimento effettuate dal CSI per l'adozione o la messa a disposizione di soluzioni informatiche a sostegno dei servizi o di soluzioni applicative per specifici servizi di business
- l'adozione di linee guida nella definizione dei piani strategici pluriennali dell'Ente, al fine di orientare le attività congiunte

Il Tavolo strategico può attivare gruppi di lavoro congiunti su specifici ambiti di interesse, al fine di assicurare le azioni utili al perseguimento degli obiettivi fissati.

Il Tavolo Strategico viene convocato dal Referente nominato dalla Città Metropolitana almeno ogni sei mesi, e produce un documento di valutazioni e raccomandazioni che viene trasmesso al Tavolo di Gestione della Convenzione art. 16, e al Consiglio di Amministrazione del CSI, per le rispettive valutazioni e nel rispetto delle loro prerogative.

## **Art. 3 Finalità e oggetto**

1. La presente convenzione disciplina, nel rispetto della normativa ed orientamenti giurisprudenziali nazionali e comunitari, anche in materia di in-house providing, i principi e le disposizioni generali che devono essere osservate per qualsiasi affidamento disposto dalla Città Metropolitana al CSI, nell'ambito dell'affidamento dei servizi in regime di esenzione IVA, rientranti tra le finalità del CSI.
2. I servizi erogati dal CSI perseguono l'obiettivo di garantire l'interoperabilità e l'integrazione

dei sistemi informativi degli Enti consorziati.

3. La presente convenzione, in particolare, ha ad oggetto i servizi indicati negli Allegati Tecnici, che avranno valenza annuale, e/o in specifici Atti di affidamento che interverranno in vigenza di Convenzione. In tali Atti, saranno definite le attività richieste concordate sulla base di quanto definito dal documento di cui all'art. 7 comma 3 dello Statuto.
4. E' esclusa in ogni caso dalla presente convenzione la fornitura/cessione di beni (fatti salvi i casi in cui gli stessi siano accessori alla prestazione del servizio) oggetto di separati atti, ai quali non è applicabile l'esenzione IVA.
5. Il CSI dovrà erogare i servizi utilizzando le competenze, le funzioni organizzative e le strutture tecnico-informatiche necessarie, mettendo a disposizione della Città Metropolitana risorse di provata capacità ed esperienza con riferimento alla tipologia di prestazioni affidate.

#### **Art. 4 Normativa rilevante**

1. Nell'ambito dell'autonomia di cui dispone, CSI assicura che la gestione dei procedimenti amministrativi ad esso affidati avvenga nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare statale e regionale applicabile, con particolare riferimento alla normativa in materia di tutela dei dati personali, di documentazione amministrativa, di correttezza finanziaria e di contenimento dei costi.

#### **Art. 5 Appalti di servizi e affidamenti a terzi**

1. In ogni caso di acquisizione esterna di servizi e, comunque, di affidamento di attività secondo le modalità di gestione di cui all'art. 8 dello Statuto, CSI si atterrà alle previsioni del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. nonché, ove applicabile, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
2. L'affidamento di consulenze e di collaborazioni avverrà nell'osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure e di efficace e appropriata selezione dei candidati, secondo quanto disposto dal Regolamento per il conferimento di incarichi esterni vigente ed approvato dal Consiglio di Amministrazione del CSI.
3. Città Metropolitana e CSI si atterranno, per tutti gli aspetti di pertinenza della presente Convenzione, a quanto disposto dalla L. 190/2012 in materia di anticorruzione e trasparenza.
4. Anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, la Città Metropolitana, in un'ottica di valorizzazione degli asset consortili nei termini e nelle forme consentite dalla legge e determinate nelle sedi competenti, si rende disponibile a regolamentare – con separato atto – modalità di trasferimento, sia pure temporaneo, degli asset e del know how di titolarità o co-titolarità della Città Metropolitana medesima e che risultano nella disponibilità del CSI per il perseguimento delle finalità consortili oltre che per l'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione

*PARTE SECONDA*  
*DISPOSIZIONI PARTICOLARI*

**Art. 6 Modalità di definizione e di aggiornamento delle esigenze**

1. Coerentemente con gli indirizzi e le linee programmatiche di evoluzione del sistema informativo della Città Metropolitana e sulla base delle esigenze espresse della Città Metropolitana, il CSI predispose ogni anno per l'esercizio successivo, un documento di previsione annuale e pluriennale dei relativi costi presunti denominato "Piano dei Servizi". Tale documento costituisce elemento utile per la Città Metropolitana al fine delle previsioni di bilancio annuale e pluriennale.
3. Conseguentemente, il CSI predispose i seguenti documenti:
  - CONFIGURAZIONE TECNICO ECONOMICA (CTE) DELL'ENTE  
In questo documento vengono rappresentati e dimensionati, su base annua, tutti i servizi gestiti in continuità e gli altri servizi identificati al momento della sua stesura. Il documento viene proposto di norma entro la fine dell'anno precedente a quello di riferimento;
  - PROPOSTE TECNICO ECONOMICHE (PTE)  
In questi documenti vengono descritti, dimensionati e valorizzati i servizi individuati nel corso dell'anno. Le PTE vengono redatte solo a fronte di esplicita richiesta della Città Metropolitana.
4. Con riferimento ai servizi erogati in continuità, il CSI dimensiona e attiva per l'anno successivo le proprie strutture produttive, con i costi che ne derivano e per successiva rendicontazione, fatte salve diverse indicazioni della Città Metropolitana.
5. La Città Metropolitana potrà chiedere nuovi servizi e/o varianti ai servizi oggetto della presente Convenzione, nel corso del periodo di vigenza, purché l'introduzione degli stessi tenga conto delle rispettive necessità operative e di quanto previsto dallo Statuto del CSI,
6. Qualora la Città Metropolitana ed il CSI ritengano opportuno o necessario introdurre varianti o miglioramenti ai documenti "Configurazione Tecnico Economica" e "Proposte Tecnico Economiche", le stesse dovranno essere formalizzate con specifica proposta scritta e avviate solo previa approvazione della Città Metropolitana.

**Art. 7 Modalità di offertazione e stima dei costi**

1. Le modalità di offertazione e stima dei costi sono definite nel documento di cui all'art. 7 comma 3 dello Statuto del CSI.
2. Nel rispetto della Legge n. 135/12 del 7 agosto 2012 e s.m.i., i prezzi e le stime economiche a preventivo, espone per i servizi di cui alla presente Convenzione non devono essere superiori, a parità di servizi offerti, a quelli indicati nelle convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. o da Centrali di Committenza regionali e devono essere comunque allineati ai prezzi di mercato come previsto dal comma 553, art. 1, Legge 147/2013 (Legge di Stabilità). Il confronto tra i preventivi esposti ed i prezzi di mercato dovrà avvenire a parità di condizioni, tenendo conto altresì del regime fiscale applicato. In caso di disallineamento tra il preventivo esposto dal CSI ed i prezzi di mercato, il CSI si impegna sin d'ora ad intraprendere azioni correttive finalizzate ad adeguare le stime economiche con quelle di riferimento.
3. L'affidamento formale delle attività da parte della Città Metropolitana al CSI avverrà con determina di approvazione della CTE/PTE e relativa assunzione di impegno comunicata in forma scritta al CSI da cui risultino gli estremi e il dispositivo del provvedimento.
4. La Città Metropolitana corrisponderà al CSI per ciascuno degli affidamenti, un corrispettivo pari alla copertura dei costi, diretti, indiretti e generali sostenuti da CSI sulla base del modello di contabilità industriale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione del CSI e trasmesso alla Città Metropolitana.

In particolare, la valorizzazione dei servizi offerti avverrà facendo riferimento alle tariffe indicate in listino o ricorrendo a preventivi a corpo che riflettano i costi complessivi stimati per l'erogazione del servizio medesimo.

Il preventivo a corpo sarà calcolato, in sede di offertazione, sulla base di stime inerenti i costi diretti, indiretti ed i costi generali afferenti le prestazioni e riporterà la previsione dei costi al netto delle quote di costo derivanti dalla ripartizione degli oneri finanziari, che tengano altresì conto dello specifico servizio erogato.

#### **Art. 8 Condizioni per l'applicabilità dell'esenzione IVA**

1. I servizi oggetto della presente convenzione sono esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) come indicato in premessa.
2. Qualora, nel corso di validità della presente convenzione la Città Metropolitana non presenti entro il 31/3 di ciascun anno la dichiarazione del permanere dei requisiti ai fini dell'applicazione del regime di esenzione IVA, a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno le prestazioni saranno automaticamente soggette all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

#### **Art. 9 Modalità di rendicontazione e fatturazione**

1. Il CSI garantisce che il processo di rendicontazione avverrà con la massima trasparenza, secondo quanto condiviso con l'Ente in occasione di incontri appositamente convocati ed eventualmente attraverso appositi cruscotti di monitoraggio, mettendo a disposizione tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e un controllo periodico circa l'andamento dei livelli di servizio previsti al successivo art. 15.
2. La rendicontazione, secondo quanto previsto dal Documento ex art. 7 comma 3 dello Statuto del CSI, si svilupperà attraverso il monitoraggio dell'avanzamento attività e previsioni a finire (dal secondo trimestre) e la Rendicontazione economica.

Le rendicontazioni economiche evidenzieranno i costi consuntivati al periodo, il confronto con il rispettivo preventivo e la stima economica a finire, con periodicità trimestrale. I prospetti di monitoraggio e di rendicontazione economica predisposti da CSI consentiranno di monitorare gli avanzamenti al fine di minimizzare gli scostamenti finali con azioni correttive in corso d'opera.

3. Le fatture vengono emesse sulla base dei preventivi di spesa, come segue:
  - per i servizi oggetto di PTE, le modalità di fatturazione saranno ivi descritte.
  - per i servizi previsti in CTE: sulla base dei costi preventivati con cadenza mensile posticipata in regime di esenzione IVA, ciascuna per un importo pari a un dodicesimo della valorizzazione previsionale annuale. La correlazione fra importi fatturati e costi effettivamente rendicontati e l'eventuale determinazione del conguaglio avverrà solo a fine esercizio.
4. Le specifiche modalità di controllo o di rendicontazione derivanti dalle norme regolatrici i servizi finanziati con Fondi Europei, che comportano eventualmente anche l'adeguamento a strutture procedurali specifiche, purché nel rispetto dei requisiti sui quali si fonda il regime di esenzione IVA, sono definite, se presenti, in apposito Allegato Tecnico e dovranno essere osservate in sede di predisposizione delle PTE e dei relativi atti di affidamento.

#### **Art. 10 Conguaglio**

1. Al termine dell'esercizio, CSI effettuerà le opportune operazioni di conguaglio economico in relazione ai singoli servizi prestati con riferimento a ciascun impegno di affidamento. Nel caso in cui la Città Metropolitana effettui più atti di affidamento, si effettueranno un corrispondente numero di operazioni di conguaglio. Le eventuali poste debitorie e creditorie risultanti da ciascun conguaglio, potranno formare oggetto di compensazione ai sensi della disciplina vigente.
2. CSI si impegna a fornire alla Città Metropolitana il consuntivo annuale, a seguito

dell'approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci. Tale consuntivo deve illustrare i costi totali effettivamente sostenuti nell'anno per l'erogazione dei servizi affidati dalla Città Metropolitana, evidenziando, per ogni affidamento, l'eventuale scostamento rispetto all'affidato ed il relativo conguaglio.

3. Dal costo dei servizi saranno scomputati gli oneri finanziari che il Consorzio si trova a sostenere in conseguenza del non rispetto dei termini di pagamento concordati e che saranno oggetto di conguaglio separato.
4. L'eventuale saldo negativo risultante dalla compensazione tra poste debitorie e poste creditorie, sarà regolato nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 17.

#### **Art. 11 Pagamento**

1. La Città Metropolitana effettuerà i pagamenti entro 30 giorni data ricevimento fattura. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario. Il CSI si impegna a fornire comunicazione di eventuale variazione delle coordinate bancarie fornite.
2. La Città Metropolitana si impegna ad effettuare i pagamenti, nei tempi indicati. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per cause imputabili alla Città Metropolitana entro il termine di cui al precedente comma, il ritardo costituirà base di calcolo per l'addebito degli oneri finanziari sostenuti dal Consorzio ai sensi del precedente art. 9, comma 3.

#### **Art. 12 Controlli sui servizi**

1. La Città Metropolitana può disporre controlli (direttamente o mediante soggetto terzo opportunamente individuato e comunicato al CSI) sulla regolare ed efficiente gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.
2. Il CSI è tenuto ad agevolare lo svolgimento di tali verifiche, mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta e fornendo ogni informazione utile per consentire il tempestivo, completo ed efficace espletamento di tale attività.
3. La Città Metropolitana, sulla base degli esiti dei controlli può chiedere al CSI di adottare le misure necessarie per risolvere problematiche eventualmente insorte, secondo le modalità di cui all'art. 17 della presente convenzione.
4. Le parti concordano sulla necessità di individuare un sistema di valutazione, condiviso tra i principali Enti consorziati, che colleghi parte degli obiettivi economici collettivi ed individuali del personale CSI agli obiettivi gestionali definiti nell'ambito del Tavolo strategico.

#### **Art. 13 Durata**

1. La presente Convenzione è prorogata fino al 31.12.2015.
2. La durata dei singoli atti di affidamento è riportata nei medesimi.
3. Eventuali variazioni della durata di cui al precedente punto 2, dovranno essere approvate con specifico provvedimento che ridefinisca il perimetro di intervento e quantifichi l'onere economico corrispondente.
4. In ogni caso la Città Metropolitana si riserva di revocare i singoli affidamenti per cause di forza maggiore e sopravvenute gravi ragioni di pubblico interesse, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente convenzione, ivi compresi gli oneri residui sostenuti per investimenti agli stessi dedicati.

#### **Art. 14 Responsabilità del CSI**

1. Il CSI si impegna ad adempiere alle prestazioni oggetto della presente Convenzione con la massima diligenza e risponde esclusivamente dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della mancata operatività dei servizi dovuta a fatto proprio o delle risorse dal medesimo comunque impiegate, ma non sarà in alcun modo responsabile per danni indiretti imputabili a fatto della Città Metropolitana, di terzi o comunque dovuti a causa fortuita o forza maggiore, ovvero derivanti da comportamenti impropri, errati o non conformi alle istruzioni impartite dal CSI.

### **Art. 15 Impegni delle Parti**

1. La Città Metropolitana designerà un Referente per la definizione delle modalità di espletamento delle attività oggetto degli Allegati Tecnici e degli eventuali ulteriori affidamenti.  
Parimenti il CSI nominerà un proprio Referente.
2. Il CSI si impegna al rispetto delle tempistiche definite con la Città Metropolitana, nonché a segnalare tempestivamente problemi e/o criticità che possano causare ritardi.
3. Il CSI appronterà e concorderà con la Città Metropolitana piani di lavoro coerenti con gli obiettivi definiti congiuntamente, svolgendo verifiche sugli avanzamenti dei progetti e periodicamente, o comunque ogni volta si presentino condizioni di criticità, informerà la Città Metropolitana sulle evoluzioni. A fronte di criticità il CSI si impegna a proporre interventi correttivi al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.
4. A fronte di scostamenti dei livelli di servizio definiti negli Allegati Tecnici, CSI si impegna ad individuare forme di rientro atte a recuperare i predetti scostamenti secondo quanto verrà definito nell'ambito del Tavolo di gestione di cui all'art. 17.
5. Per ogni modifica di requisito già definito, o per ogni nuovo requisito che dovesse emergere durante l'erogazione dei servizi, il CSI provvederà a proporre delle varianti che saranno oggetto di valutazione nell'ambito del Tavolo di Gestione di cui al successivo art. 17.

### **Art. 16 Responsabile dell'esecuzione**

1. La Città Metropolitana individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente Convenzione il Dirigente del Servizio Sistema Informativo e Telecomunicazioni.
2. CSI individua quale Responsabile dell'esecuzione della presente convenzione \_\_\_\_\_.

### **Art. 17 Tavolo di Gestione della Convenzione**

1. Il Tavolo di Gestione ha la responsabilità della gestione complessiva della Convenzione ed è costituito dai Responsabili di cui all'art. 16 o dai Referenti dagli stessi nominati.
2. I compiti assegnati al Tavolo di Gestione sono:
  - valutare, approvare e attuare le valutazioni e le raccomandazioni fornite dal Tavolo Strategico di cui al precedente art. 2;
  - analisi delle rendicontazioni trimestrali, valutazione dell'adeguatezza delle motivazioni in caso di scostamento dei corrispettivi rispetto ai preventivi e conseguente definizione delle azioni correttive;
  - controllo dell'andamento complessivo dei servizi; valutazione dei livelli di servizio e analisi degli indicatori di performance o degli eventuali SLA;
  - verifica periodica dei volumi di riferimento;
  - coordinamento dell'attività; individuazione, analisi e validazione delle azioni di miglioramento e di evoluzione tecnologica o di inserimento di nuovi servizi e delle eventuali varianti;
  - controllo dell'andamento complessivo della fatturazione e del credito;
  - verifica annuale degli Allegati Tecnici e/o approvazione dei relativi eventuali aggiornamenti/nuovi allegati.
3. Nel caso dovessero insorgere problematiche in relazione all'erogazione di singoli servizi affidati, la relativa gestione compete al Tavolo di Gestione e le eventuali controversie insorte saranno risolte bonariamente.

### **Art. 18 Protezione dei dati personali e riservatezza**

1. In qualità di Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., il CSI, nello

svolgimento delle attività affidategli nell'ambito della presente convenzione e di cui è Titolare la Città Metropolitana, è tenuto:

- ad attenersi alle disposizioni previste dal D.Lgs.196/03 e s.m.i nello svolgimento delle operazioni di trattamento di dati personali e nel rispetto dei provvedimenti emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali ed in particolare, in tutti i casi in cui vi ricorrano i presupposti, del provvedimento del 27 novembre 2008 ('Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema'), come modificato con il successivo provvedimento del 25 giugno 2009.
- ad attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento soprattutto in materia di misure di sicurezza necessarie al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche secondo gli standard minimi di sicurezza di cui all'art. 31 e seg. e all'allegato B) del D.Lgs. 196/2003;
- a trasmettere al Titolare le istanze ex art. 7 D.Lgs.196/03 inerenti il trattamento dei dati;
- per quanto di competenza, prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di richieste di informazioni, controlli ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti;

in generale ad operare esclusivamente in base alle finalità prescritte dal presente atto.

2. Il CSI si obbliga ad avvalersi, nell'adempimento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, esclusivamente di personale opportunamente istruito, nominato ed incaricato nel rispetto della suddetta normativa in materia di protezione dati, vigilando altresì sull'attuazione delle disposizioni impartite.
3. I dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. 196/2003 e dalle modalità previste, anche oltre i limiti temporali di vigenza della presente Convenzione. La Città Metropolitana si riserva la possibilità di effettuare audit ed ispezioni sulla conformità di CSI rispetto alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003.

#### **Art. 19 Accessibilità**

1. Nello svolgimento delle proprie attività, il CSI è tenuto a garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4 e del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, volte a favorire l'accesso dei soggetti disabili ai servizi informatici.

#### **Art. 20 Adempimenti in materia di sicurezza**

1. Il CSI nell'espletamento dei servizi dovrà rispettare la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro adottando ogni provvedimento e cautela necessaria per garantire l'incolumità delle persone. In particolare le parti si impegnano a rispettare quanto dettato dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di cooperazione e coordinamento. A tal fine e per ogni ulteriore occorrenza il CSI dovrà rapportarsi con il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione della Città Metropolitana e dovrà essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) prima dell'inizio dei servizi oggetto della presente Convenzione.

#### **Art. 21 Oneri fiscali e spese**

1. Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico della parte richiedente.
2. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.

#### **Art. 22 Modifiche**

1. La presente Convenzione può essere integrata e modificata su richiesta delle Parti e previo accordo tra le stesse. Le eventuali modifiche, integrazioni, o interpretazioni devono essere

formulate con atto scritto, sottoscritto dalle Parti.

**Art. 23 Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione e relativi Allegati, nonché dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni, si fa riferimento alla normativa vigente in materia, per quanto applicabile.

Torino, li \_\_\_\_\_

La Città Metropolitana di Torino

Il CSI-Piemonte